

Bilancio, nelle loro rispettive lettere dell'11 dicembre 2009, secondo l'iniziale domanda del richiedente del 9 ottobre 2009, in quanto riguarda l'accesso a tutte le RfQs attinenti a tutti i lotti del contratto ESP, ESP-DIMA e ESP-DESI (redatto dalla DG Informatica), Contratti quadro dell'OPOCE No 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030 e Contratti quadro della DG Bilancio No BUDG/O101;

- condannare la Commissione a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento alla sua domanda, anche qualora la presente domanda dovesse risultare respinta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 1049/2001 non eseguendo una valutazione concreta ed individualizzata dei documenti cui ci si è riferiti nella domanda d'accesso, allo scopo di valutare se le eccezioni fatte valere fossero applicabili o se potesse essere concesso un accesso parziale. Per di più, la ricorrente sostiene che le giustificazioni addotte dalla Commissione relative alla tutela della politica economica dell'UE, alla tutela degli interessi commerciali e alle ragioni di sicurezza pubblica debbano essere respinte in quanto totalmente infondate, poiché le ragioni fatte valere dalla Commissione sarebbero, secondo la ricorrente, di natura generale ed astratta e non dimostrerebbero che la Commissione abbia intrapreso un esame specifico ed individualizzato del contenuto dei documenti richiesti.

**Ricorso proposto il 15 aprile 2010 —
Commissione/SEMEA**

(Causa T-168/10)

(2010/C 161/76)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente, e E. Bouttier, avocat)

Convenuta: Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (Millau, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, nella persona del suo rappresentante ad hoc, a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 41 012 a titolo di capitale nonché gli interessi maturati a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;

- ordinare la capitalizzazione degli interessi;
- condannare la società SEMEA alla somma di EUR 5 000 per la sua resistenza defattoria;
- condannare la società SEMEA alle spese della presente causa.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, concludeva il 6 luglio 1990 con la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) un contratto di sovvenzione per un'azione di sviluppo locale, consistente nell'esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre Européen d'Entreprise Locale in Millau.

La Commissione sostiene che, in forza di tale contratto, la SEMEA si impegnava a realizzare varie prestazioni e a renderne conto alla Commissione trasmettendo rapporti periodici, mentre la Commissione, da parte sua, si impegnava a contribuire finanziariamente all'esecuzione di tali lavori, per l'importo massimo di ECU 135 000, entro il limite del 50 % del costo giustificato dei lavori.

Nel maggio 1991, la SEMEA avrebbe chiesto alla Commissione che il detto contratto potesse essere eseguito da un'altra struttura, l'Association CEI12, il che sarebbe stato accettato dalla Commissione con la precisazione che tale accordo non avrebbe sollevato la SEMEA dalle sue obbligazioni. La SEMEA avrebbe così confermato che si sarebbe resa garante della buona esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

A seguito di un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, sarebbe stato constatato che il totale delle spese ammissibili ammontava a ECU 187 977 e che pertanto il contributo della Commissione doveva essere fissato a 50 % di tale importo, e cioè a ECU 93 988.

Dal momento che la SEMEA avrebbe già riscosso la somma di ECU 135 000 a titolo del contratto, il presente ricorso è inteso a chiedere alla SEMEA il rimborso di quanto ricevuto in eccedenza.

**Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — CTG Luxembourg
PSF/Corte di giustizia**

(Causa T-170/10)

(2010/C 161/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Thewes)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni adottate dalla Corte di giustizia nell'ambito dell'appalto pubblico europeo «AO 008/2009: Supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», e precisamente:
 - la decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta della CTG CONSORTIUM a causa di «deposito tardivo»;
 - la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (non datata e non ancora nota al ricorrente) di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente;
 - la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 marzo 2010, che ha confermato il rigetto dell'offerta della CTG CONSORTIUM;
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Corte di giustizia dell'Unione europea e condannare quest'ultima a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti in conseguenza delle decisioni impugnate, nominando un perito per la valutazione di detto danno;
- condannare la Corte di giustizia a sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della commissione di apertura delle offerte 9 febbraio 2010, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente, a causa di deposito tardivo, nell'ambito della gara d'appalto relativa a servizi di supporto agli utenti dei sistemi TI e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user (GU 2009/S 217-312292), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro lato, il risarcimento dei danni subiti.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, attinenti:

- alla violazione del principio di non discriminazione, del principio di parità degli offerenti e del principio di libera concorrenza, essendo stata prevista, in aggiunta alla data limite di invio delle offerte, un'ora limite di deposito alla posta;

— alla violazione dell'obbligo di rispondere alle domande di informazioni rivolte in tempo utile all'amministrazione aggiudicatrice;

— alla violazione dell'obbligo di informare gli offerenti esclusi dei motivi alla base del rigetto della loro domanda e del nome dell'aggiudicatario, nonché di indicare i mezzi di ricorso;

— alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Colas/UAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

(Causa T-172/10)

(2010/C 161/78)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Colas (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: avv. E. Logeais)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rosario García-Teresa Gárate (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare la decisione della commissione di ricorso:
 - nella parte in cui essa ha concluso per la completa assenza di somiglianza dei segni, basandosi su una falsa rappresentazione della domanda di marchio contestato, astenendosi, in particolare, dall'individuare con precisione il pubblico di riferimento e dal giustificare il carattere distintivo e dominante dei termini BASE-SEAL;
 - nella parte in cui essa ha escluso qualunque somiglianza dei segni, negando, di conseguenza, l'opposizione alla registrazione del marchio BASE-SEAL in violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario; e